



COMUNE DI SERRAVALLE

**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE
DEL COMUNE DI SERRAVALLE**

del 26 giugno 2018

Il Municipio di Serravalle, in base al Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Serravalle del 10 aprile 2017;

richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RaLOC;

con risoluzione N. 633

o r d i n a :

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente Ordinanza disciplina l'applicazione del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio del Comune di Serravalle.

² La videosorveglianza può essere eseguita in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di un'accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

Art. 2 Scopo della sorveglianza

¹ La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

² Essa è intesa segnatamente a:

- a) garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la quiete, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (vie, piazze, proprietà, posteggi, centri di raccolta dei rifiuti, ecc.);
- b) proteggere le persone da aggressioni e da molestie;
- c) prevenire i danneggiamenti.

Art. 3 Utilizzo

¹ Il Municipio decide l'utilizzo di apparecchi di videosorveglianza nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater CPS).

² La videosorveglianza deve essere visibile. Il servizio responsabile, lo scopo e la base legale della videosorveglianza sono indicati nel luogo sorvegliato.

³ Il Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.

⁴ Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4 Registrazione

¹ Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.

² Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni.

³ Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità di cui all'art. 5.

Art. 5 Comunicazione delle registrazioni

¹ Le registrazioni non sono comunicate a terzi.

² Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

- a) autorità competenti per il perseguimento penale;
- b) autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Serravalle presenta una denuncia o presso le quali fa valere diritti.

³ La comunicazione delle registrazioni ad un'autorità ai sensi del cpv. 2 è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile.

Art. 6 Protezione dei dati

¹ Il Municipio, e per esso i suoi Servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie volte a impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione delle registrazioni da parte di terzi non autorizzati.

² Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 7 Disposizioni finali

La presente Ordinanza municipale è pubblicata all'albo comunale ai sensi dell'art. 192 LOC dal 2 luglio al 31 luglio 2018 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi al Consiglio di Stato.

Per il Municipio:

Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.